

# Illegittimo silenzio dell'amministrazione sull'istanza di VIA per la realizzazione di un parco eolico

T.A.R. Molise, Sez. I 18 dicembre 2015, n. 481 - Onorato, pres.; De Falco, est. - Società San Lorenzo S.r.l. (avv.ti Bucello, Neri e Viola) c. Regione Molise (Avv. distr. Stato) ed a.

**Ambiente - Parco eolico - Progetto di realizzazione - Istanza di rilascio di autorizzazione unica - VIA - Silenzio**

*(Omissis)*

## FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 12 giugno 2015, la società San Lorenzo s.r.l. ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Molise e dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPA) sulle istanze di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e di valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto di realizzazione di un parco eolico nei Comuni di San Martino in Pensilis, Campomarino e Portocannone; la società ha altresì domandato l'adozione di un ordine di provvedere eventualmente con la nomina di un Commissario ad acta.

La ricorrente deduce di aver presentato in data 19 novembre 2012 l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione dell'impianto eolico ai sensi dell'art. 12 del predetto d.P.R. n. 387/2003 e di aver inoltre presentato in data 17 febbraio 2014 ulteriore istanza per il rilascio della VIA a cui la società ha autonomamente ritenuto di assoggettare il progetto.

In data 6 maggio 2014 il Servizio Energia della Regione Molise ha dichiarato "procedibile" l'istanza a far tempo dal 19 febbraio 2014.

La società contesta il silenzio delle Amministrazioni regionali intime, serbato nonostante essa avesse prodotto tutte le integrazioni documentali di volta in volta richieste nel corso dell'istruttoria condotta dall'ARPA.

In particolare la San Lorenzo lamenta la violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dell'art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 nonché dell'art. 14 ter comma 4, della l. n. 241/1990 e della d.g.r. Molise n. 621/2011 e l'omessa convocazione della conferenza di servizi.

Premessa la sussistenza di un obbligo generale, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 241/1990, di provvedere entro un termine ogni qualvolta un interessato domandi all'Amministrazione l'adozione di un provvedimento per la realizzazione di un proprio interesse pretensivo, la ricorrente, pur rilevando che per le istanze prive dei requisiti essenziali il termine non decorre, ha evidenziato che nel caso di specie è stata la stessa Regione a dichiarare la procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica a far data dal 19 febbraio 2014.

Senonché sia i termini per l'adozione dell'autorizzazione unica che quelli per la VIA sono oramai decorsi.

Secondo la ricorrente, poi, la mancata conclusione del procedimento di VIA non giustificherebbe il silenzio della Regione sull'istanza di autorizzazione unica, ma avrebbe dovuto dare luogo all'attivazione dei rimedi previsti anche dalla legislazione regionale (linee guida della Regione Molise) nel caso di inerzia, come nel caso di specie, da parte degli organi preposti all'istruttoria.

Si è costituita in giudizio la Regione Molise in data 27 agosto 2015 che ha depositato documenti relativi alla complessa istruttoria svolta.

Si è costituita anche l'ARPA la quale ha preliminarmente evidenziato la particolare complessità del progetto in una zona già interessata dalla presenza di altri impianti eolici, che ha imposto lo svolgimento di un'istruttoria particolarmente complessa che si è innestata in un contesto di sovraccarico di incarichi che ha reso difficoltoso il disbrigo nei termini; l'ARPA ha altresì osservato che la ricorrente avrebbe fornito solo in tappe successive documenti essenziali al completamento dell'istruttoria.

Da ultimo alla camera di consiglio del 24 settembre 2015, è stata depositata la nota del 23 settembre 2015 (prot. 8445) con cui l'ARPA ha comunicato alla Regione gli esiti dell'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale, chiedendo l'adozione del provvedimento finale.

Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.

Non colgono nel segno i rilievi proposti dall'ARPA in ordine all'incompletezza della documentazione fornita dalla ricorrente e al sovraccarico di compiti. Circa il primo profilo l'Amministrazione non ha addotto elementi dell'effettiva incompletezza dell'istanza, ma in ogni caso è stata la stessa Regione che con la nota del 6 maggio 2014 (con decorrenza 19 febbraio 2014) ha dichiarato che la domanda proposta dalla San Lorenzo dovesse ritenersi procedibile e che, quindi, poteva essere esaminata ed evasa; con la conseguenza che dalla data del 19 febbraio abbia cominciato a decorrere il termine di conclusione del procedimento.

La circostanza che la Regione abbia erroneamente stimato la situazione non tenendo conto della limitatezza delle risorse dell'ARPA a fronte della complessità degli accertamenti necessari è questione che non può rilevare nel presente giudizio, non potendosi accollare alla ricorrente una disfunzione organizzativa interna all'Amministrazione e che la

stessa è tenuta a risolvere per dare concreta attuazione alle previsioni normative che non prevedono proroghe dei termini in dipendenza di esigenze di tipo interno.

Con riguardo all'inerzia nella materia de qua, il Collegio condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza prevalente (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 8 ottobre 2014, n. 2409; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1539; id. 14 marzo 2012, n. 570; TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 28 marzo 2008, n. 785; id., 5 marzo 2007, n. 144; id., 14 luglio 2006, n. 513) secondo cui:

a) in relazione allo specifico procedimento per cui è causa, l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che " . . . il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale ";

b) la fissazione di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità acceleratorie, ancorché non perentorio (e dunque, al di là della persistenza o meno del potere di provvedere in capo all'Amministrazione inadempiente), comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell'inutile spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell'azione amministrativa, qualora sull'istanza della parte non sia stato emesso alcun provvedimento, positivo o negativo (né vale in contrario distinguere fra mera inerzia e lungaggini procedurali);

c) anche la Corte Costituzionale (cfr., 25/10-9/11 2006 n. 364), del resto, ha rinvenuto la "ratio" del citato termine nel principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo;

d) dalla lettura della norma sopra richiamata - rubricata "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" - si ricava l'intento del Legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizio" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica";

Ne consegue che le Amministrazioni regionali resistenti, per quanto di rispettiva competenza, hanno l'obbligo di conclusione del procedimento di autorizzazione unica e del connesso predetto sub procedimento di valutazione di impatto ambientale e di adozione del provvedimento conclusivo espresso nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza.

Per l'ipotesi di ulteriore inadempienza si nomina sin da ora quale commissario "ad acta", che provvederà in sostituzione nel termine ulteriore di giorni sessanta decorrente dalla scadenza di quello assegnato alle Amministrazioni, il Direttore generale della Giunta Regionale del Molise, con facoltà di delega ad altro dirigente apicale della Regione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:

- dichiara l'illegittimità del silenzio serbato sulle istanze di autorizzazione unica del 19 novembre 2012 e di valutazione di impatto ambientale del 17 febbraio 2014;

- ordina alle Amministrazioni regionali resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere nei termini indicati in motivazione;

- per l'ipotesi di ulteriore inerzia nomina quale commissario "ad acta", che provvederà in sostituzione nel termine ulteriore di giorni sessanta decorrente dalla scadenza di quello assegnato alle Amministrazioni intimato, il Direttore Generale della Giunta Regionale del Molise, con facoltà di delega ad altro dirigente apicale della Regione;

Condanna le Amministrazioni regionali resistenti, in solido, al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

*(Omissis)*